

Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto

Via Fiume n. 35/37 - 58100 Grosseto

N. Prot *Vedi segnatura informatica* cl. GR.01.25.20/115.1 del 27/02/2025 a mezzo: **PEC**

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Art. 19 del D. Lgs.152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità relativo all'invaso sul Fosso della Scanonica, in località La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR). Contributo istruttorio sulle integrazioni

Procedimento: regionale

Proponente: Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l.

Riferimento: Richiesta di contributo tecnico istruttorio della Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale del 11/02/2025 prot. n. 100316, relativo alla documentazione fornita dal Proponente (protocollo ARPAT n. 11399 stessa data).

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- Risposta integrazioni e chiarimenti

Premessa

Il progetto in esame riguarda la costruzione di un nuovo sbarramento con vaso a scopo irriguo da realizzarsi sul Fosso della Scanonica in località La Migliorina nel Comune di Orbetello (GR).

A seguito dell'esame della prima documentazione, per le emissioni diffuse in atmosfera, era stato osservato quanto di seguito:

“il Proponente non ha effettuato alcuna valutazione utile per la verifica dei potenziali impatti sulla componente Qualità dell'aria, considerando soprattutto che le lavorazioni, anche se temporanee, saranno svolte ad una distanza inferiore a 500 m da civili abitazioni, agriturismi ecc. Si ricorda che il PRQA della Regione Toscana prevede al cap. 6.6 dell'Allegato tecnico che “Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. mediante l'impiego delle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” contenute al capitolo 6 dell'allegato Tecnico al PRQA stesso. Il Proponente non ha neppure individuato alcuna misura di mitigazione della eventuale diffusione di polveri derivante dall'attività, si ricorda, a tal proposito, che le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni polverulente dovranno consentire di perseguire il rispetto dei vigenti limiti di qualità dell'aria. Si osserva anche che, la produzione di polveri derivanti dal transito dei mezzi di trasporto e di lavoro sulla viabilità non asfaltata (vedi foto sottostante) che normalmente rappresenta il rateo emissivo più rilevante nelle valutazioni effettuate secondo le Linee Guida citate, se non adeguatamente mitigata, non è stata presa in esame dal proponente. Vista la temporaneità del cantiere, il Proponente avrebbe potuto riferirsi anche, alle misure di mitigazione

contenute a pag. 8 “Emissioni in Atmosfera” delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”.

Nella documentazione integrativa e di chiarimento predisposta dal Proponente, è riportato:

“Si fa presente che nella documentazione non è stata inviata la valutazione relativa all’emissione diffusa di polveri poiché l’area di progetto è un’area prettamente agricola e non si è reso necessario la presentazione della valutazione poiché l’intervento non ha rilevanza sulle emissioni di polveri. L’area oggetto d’intervento è sede di un’azienda agricola in cui vengono coltivati noccioli, pertanto l’area è oggetto di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici che producono quasi quotidianamente polveri, vista anche la morfologia dell’area d’intervento, ossia posta in una zona depressa posta ad un’altitudine di –15 m slm rispetto alle abitazioni limitrofe poste ad una distanza minima di 500 metri lineari rispetto all’area di cantiere, pertanto le lavorazioni non arrecheranno disturbo maggiore sulle emissioni di polveri visto il contesto agricolo in cui ci troviamo. Di seguito la Carta Tecnica Regionale in cui è visionabile la distanza dalle abitazioni limitrofe e la quota sul livello del mare dell’area interessata dal progetto dell’invaso.”

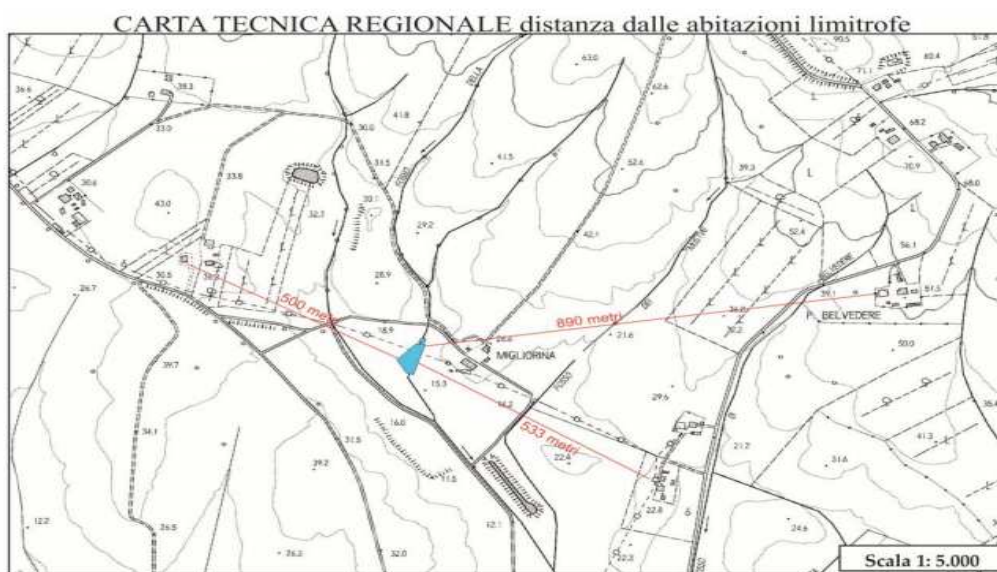


Fig.1 - distanza recettori dalla zona dei lavori

CONCLUSIONI

Prendendo atto di quanto dichiarato e considerando la temporaneità del cantiere e le attività ivi svolte, assimilate a quelle agricole, si può concordare che le fasi di cantiere e di esercizio relative al progetto possano non determinare impatti rilevanti e duraturi sulla componente qualità dell’aria. Si propone comunque l’adozione, dove tecnicamente praticabile, delle misure di mitigazione contenute a pag. 8 “Emissioni in Atmosfera” delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale della regione Toscana 2018”.

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dott. Roberto Palmieri (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs 39/1993.